

Interrogazione n. 967

presentata in data 3 marzo 2020

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini e Pergolesi

“Chiarimenti sulle procedure di stabilizzazione sia del personale dirigenziale sanitario che non dirigenziale”

a risposta orale

Premesso che:

- Ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico. Le ragioni di tale vincolo sono agevolmente percepibili: la procedura concorsuale consente di selezionare, in condizioni di trasparenza e nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità che devono caratterizzare l'operato della p.a. (art. 98 Cost.), i soggetti più meritevoli e tecnicamente idonei allo svolgimento della posizione lavorativa da ricoprire.
- La p.a. ha la possibilità di assumere personale ricorrendo eccezionalmente a forme contrattuali flessibili e a tempo determinato, purché vi siano esigenze peculiari da soddisfare. In questo ambito si collocano le procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego, come deroga al principio del concorso pubblico;

Visto che:

- Il d.lgs n. 75/2017 all'articolo 20 ha introdotto misure volte al superamento del precariato ed alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile stabilendo che per il triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti:
 1. risulti in servizio a tempo determinato presso l'amministrazione procedente alla stabilizzazione alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 e precisamente alla data del 28/08/2015;
 2. sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 3. abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione procedente almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto;
- Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la Circolare n. 3/2017 ha chiarito che i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e dunque anche al personale dirigenziale medico e tecnico-professionale;

Preso atto che:

- La procedura di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 costituisce una rilevante eccezione al principio del concorso pubblico di cui all'articolo 97 della Costituzione, tale deroga al principio del concorso pubblico come esclusiva modalità di accesso al pubblico impiego è ritenuta ammissibile a condizione che il personale da stabilizzare sia stato all'epoca assunto, anche se a tempo determinato, tramite procedura concorsuale, non essendo sufficiente il superamento di una qualsiasi selezione pubblica per autorizzare successivamente una successiva stabilizzazione senza concorso;

- Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 7070 del 18 ottobre 2019, dopo essersi soffermato sulla possibilità per la p.a. di esercitare il proprio potere discrezionale in merito alla "stabilizzazione" del proprio personale precario, ha affermato che tale possibilità dev'essere ragionevole e funzionale al principio di buon andamento: dunque motivata da peculiari esigenze di interesse pubblico. Nello specifico i giudici hanno ribadito che tale procedura vanta essa stessa natura concorsuale e che, affinché la stessa sia legittima, debbano ricorrere le seguenti condizioni:
 1. devono essere stabilite preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzioni,
 2. la costituzione del rapporto a tempo indeterminato dev'essere subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione,
 3. devono essere previste procedure di verifica dell'attività svolta,
 4. i soggetti da assumere devono aver maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni (Corte Cost. n. 215/2009)
 5. la deroga al predetto principio dev'essere contenuta entro limiti tali da non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini al pubblico impiego (Corte Cost. n. 108/2011);

Rilevato che:

- La procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 20 soggiace, infine, a precisi vincoli di bilancio che ne devono garantire e preservare la sostenibilità finanziaria, che finisce per costituire il limite esterno invalicabile, a pena di illecito disciplinare e di conseguente responsabilità erariale;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:

1. Se le procedure di stabilizzazione del personale sanitario e non sanitario effettuate dall'Asur Marche per gli anni 2018 e 2019 hanno rispettato la sostenibilità economico-finanziaria prevista dalla normativa vigente;
2. Se le procedure di stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale e non dirigenziale, attuate dall'Asur Marche nel triennio 2018-2020, sono state effettuate secondo il ragionevole e funzionale principio di buon andamento e quali sono state le motivazioni di interesse pubblico che hanno portato all'indizione di tali procedure.
3. Se sono state utilizzate per la stabilizzazione del personale sopra indicato, graduatorie relative a procedure concorsuali a tempo determinato per titoli e colloquio,

4. Quanti dirigenti sanitari suddivisi per ciascun anno del triennio 2018-2020 sono stati complessivamente stabilizzati dall'Asur Marche e quanti sono stati stabilizzati utilizzando la graduatoria di procedure concorsuali a tempo determinato per titoli e colloquio,

5. Quanto personale sanitario non dirigente, suddiviso per ciascun anno del triennio 2018-2020, è stato complessivamente stabilizzato e quante unità di personale sono state stabilizzate utilizzando graduatorie procedure concorsuali a tempo determinato per titoli e colloquio,

6. Se ritiene legittimo aver proceduto a stabilizzare personale utilizzando graduatorie formate da una selezione per titoli e colloquio, in deroga quindi al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 della Costituzione;

7. Se intende farsi parte attiva nei confronti del Governo affinché venga emanata una norma autentica che chiarisca cosa debba intendersi per "procedure concorsuali" di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del D.lgs. 75/2017.